



**COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO**  
**Provincia di Brescia**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 20**

**Del 23/05/2026**

**OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti tari 2026 e relative agevolazioni**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventitré** del mese di **maggio** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
SIMONINI VINCENZO	Sindaco	Si		
SIMONINI MARINA	Consigliere	Si		
BOLDI ANDREA	Consigliere	Si		
VENTURINI LUIGINA	Consigliere	Si		
ALARI GIANNI	Consigliere	Si		
LAZZARONI ROBERTA	Consigliere	Si		
GHITTI MARIAROSA	Consigliere		Si	
GATTI ELSA	Consigliere	Si		
RUGGERI MASSIMO	Consigliere	Si		
ZUCCOLI BERGOMI MARCO	Consigliere	Si		
SONCINI EMMA	Consigliere	Si		
GATTI NICOLA	Consigliere		Si	
BARBIERI LEONARDO	Consigliere		Si	

Tot. **10** Tot. **3**

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, PEDERSINI ENRICA.

Presenti Assessori esterni:	ALBERTELLI GIAMBORTOLO, BABAGLIONI FRANCESCA, GAROSIO ELISA, PEZZOTTI LUCIA
-----------------------------	--

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. 20

**OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti tari 2026 e relative agevolazioni**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.  
Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale *“le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 che prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”*;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

DATO ATTO che:

- con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, ARERA ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
- con deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante il quale sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei costi ammessi al riconoscimento ai fini della determinazione delle entrate tariffarie TARI, disponendo altresì la revisione infra-periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

VISTE inoltre:

- la deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF, avente ad oggetto: “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”;
- la deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/RIF, avente ad oggetto: “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/r/rif”, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;
- la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 396/2025/R/RIF, avente ad oggetto: “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;
- la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3)”, con la quale sono definiti i criteri regolatori per il periodo 2026-2029;

- la determinazione ARERA 7 novembre 2025, n. 1/2025-DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;
- la determinazione ARERA 13 aprile 2026, n. 1/2026-DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF e 480/2025/R/RIF”;

VISTO che l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che: “ *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*”;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall’Unione europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, come modificata e integrata dalla deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/RIF, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

DATO ATTO che in forza dei richiamati provvedimenti dell’ARERA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/05/2026 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti “TARI” per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTO il seguente prospetto del Piano Finanziario per l’anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF predisposto sulla base del “PF grezzo” elaborato dai soggetti gestori del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	<b>2026</b>
<b>Totale PEF</b>	885.296,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	<b>2026</b>
<b>Totale Quadro TARIFFARIO</b>	880.387,00
<b>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	545.054,00
<b>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	335.333,00

ATTESO che:

- l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che:

- le deliberazioni ARERA non disciplinano direttamente la metodologia di articolazione delle tariffe TARI a carico delle utenze finali che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, fino alla decorrenza della disciplina introdotta dal TICSER;
- la tariffa deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto secondo la normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>Numero componenti il nucleo familiare</b>	<b>Coefficiente di adattamento per superficie Ka</b>	<b>Coefficiente proporzionale di produttività Kb</b>
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,00
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedale	1,07	8,81

11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night-club	1,47	12,12

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2023 di approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2024;

CONSIDERATO opportuno prevedere per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), le agevolazioni riferite alle utenze domestiche, come di seguito indicato:

- ❖ riduzione del 20% della quota variabile per nuclei familiari con 4 componenti;
- ❖ riduzione del 25% della quota variabile per nuclei familiari con 5 e con 6 o più componenti;

TENUTO CONTO che le agevolazioni sopraindicate trovano copertura all'interno delle risorse comunali secondo quanto di seguito riportato:

PEF 2026 E MONTANTE TARIFFARIO	IMPORTO 2026
Montante tariffario necessario per coprire costi pef come risultanti da metodo mtr-3 arera	880.387,00

Montante tariffario da accertare con contabilizzazioni agevolazioni tariffarie a carico del bilancio comunale (ut.domestiche)	19.150,00
Finanziato con avanzo vincolato tari	19.150,00
<b>Montante tariffario da accertare con bollettato da emettere</b>	<b>861.237,00</b>

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione allegato A) e B), finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2026;

CONSIDERATO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

RICHIAMATO altresì i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta n. 45 del 29/03/2022 con la quale il Comune ha individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la carta di qualità del servizio di gestione delle tariffe della TARI e dei rapporti con gli utenti;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- ✓ sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%;
- ✓ in attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":
- ✓ la componente UR1 è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- ✓ la componente UR2 è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- ✓ la componente UR3 è pari a 6,00 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

RATA	% TRIBUTO DA ADDEBITARE SU BASE ANNUA	SCADENZA	NOTE
1	50%	30/06/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 30 Giugno 2026

2	50%	30/11/2026	pagamento da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (Mod. F24)
---	-----	------------	--

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di poter modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

ATTESO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., recante le «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento disciplinante i controlli interni;
- la Carta dei Servizi TARI per la gestione delle tariffe, rapporti con gli utenti, spazzamento e lavaggio strade;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Settore economico finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità tecnico e contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

DATO ATTO che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione assume valore di verbale che verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune in un unico documento e depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 10  
 Astenuti n. 0  
 Votanti n. 10  
 Favorevoli n. 8  
 Contrari n. 2 (*Emma Soncini, Marco Zuccoli Bergomi*)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 23/05/2026 per il quadriennio 2026/2029 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui alle allegate tabelle A) ed B), parti integrante e sostanziale del presente atto, determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa e qui richiamati per la loro formale approvazione;
4. DI INTRODURRE per l'anno 2026, ai sensi del regolamento TARI, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), le agevolazioni riferite alle utenze domestiche:
  - ❖ riduzione del 20% della quota variabile per nuclei familiari con 4 componenti;
  - ❖ riduzione del 25% della quota variabile per nuclei familiari con 5 e con 6 o più componenti;
5. DI STABILIRE che le agevolazioni sopraindicate trovano copertura all'interno delle risorse comunali secondo quanto di seguito riportato:

PEF 2026 E MONTANTE TARIFFARIO	IMPORTO 2026
Montante tariffario necessario per coprire costi pef come risultanti da metodo mtr-3 arera	880.387,00
Montante tariffario da accertare con contabilizzazioni agevolazioni tariffarie a carico bilancio comune (ut.domestiche)	19.150,00
Finanziato con avanzo vincolato tari	19.150,00
<b>Montante tariffario da accertare con bollettato da emettere</b>	<b>861.237,00</b>

6. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, nella misura del 5%;
7. DI DARE ATTO inoltre che devono essere applicate, in aggiunta alla TARI o alla tariffa corrispettiva, le componenti perequative unitarie previste dalla regolazione ARERA vigente, espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - ❖ € 0,10 euro/utenza per la componente *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - ❖ € 1,50 euro/utenza per la componente *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
8. DI DARE ATTO che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è applicata la componente *UR3,a*, pari a 6,00 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti riconosciuto ad utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;
9. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il rispetto del limite massimo di crescita, così come risultante dal Piano Economico e Finanziario;
10. DI STABILIRE per l'anno 2026, il versamento della TARI in numero 2 (due) rate di medesimo importo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito

specificate:

RATA	% TRIBUTO DA ADDEBITARE SU BASE ANNUA	SCADENZA	NOTE
1	50%	30/06/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 30 Giugno 2026
2	50%	30/11/2026	pagamento da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (Mod. F24)

11. DI ATTRIBUIRE alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
12. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi l'invio di copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità indicati dai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
13. DI DARE ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 10  
 Astenuti n. 0  
 Votanti n. 10  
 Favorevoli n. 8  
 Contrari n. 2 (*Emma Soncini, Marco Zuccoli Bergomi*)

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Letto, confermato e sottoscritto,*

IL PRESIDENTE  
SIMONINI VINCENZO

IL Segretario Comunale  
PEDERSINI ENRICA

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL Segretario Comunale  
PEDERSINI ENRICA